

3.6.2016

A8-0167/ 001-004

EMENDAMENTI 001-004

presentati da Commissione giuridica

Relazione

Mady Delvaux

A8-0167/2016

Trasferimento al Tribunale della competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica dell'UE

Proposta di regolamento (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

Emendamento 1

Progetto di regolamento

Visto 1

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare, l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma,

soppresso

Motivazione

L'articolo 19, paragrafo 2, TUE non costituisce una base giuridica appropriata per tale regolamento, in quanto il numero di giudici del Tribunale non viene modificato. La base giuridica pertinente va ricercata negli articoli 256, paragrafo 1, 257 e 281 TFUE, nonché nell'articolo 106 bis del trattato Euratom.

Emendamento 2

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

1. la decisione (2004/752/CE, Euratom) del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione

1. la decisione (2004/752/CE, Euratom) del Consiglio^{1bis};

pubblica dell'Unione europea e, di conseguenza, l'articolo 62 quater del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché il suo allegato I, fatto salvo l'articolo 4;

^{1bis} Decisione (2004/752/CE, Euratom) del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7).

Motivazione

È preferibile trattare le modifiche al protocollo nell'articolo 2, anche tramite l'esplicita abrogazione degli articoli introdotti all'epoca dalla decisione del Consiglio 2004/752/CE.

Emendamento 3

Progetto di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
Articolo 62 quater

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

2. L'articolo seguente è inserito:

2. Il titolo IV bis è soppresso.

"Articolo 62 quater

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura di qualunque tribunale specializzato istituito ai sensi dell'articolo 257 TFUE figurano in un allegato al presente statuto."

Motivazione

Non vi è alcuna necessità di sostituire l'articolo 62 quater con un generico riferimento ai tribunali specializzati e a un allegato inesistente. L'intero titolo sui tribunali specializzati, che contiene solamente questo articolo, può essere abrogato. Naturalmente sarà possibile ripristinarlo in futuro se e quando verrà istituito un tribunale specializzato, come è avvenuto nel 2004.

Emendamento 4

Progetto di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Allegato I

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

2 bis. L'allegato I è soppresso, fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento.

Motivazione

È preferibile abrogare esplicitamente l'allegato I nell'articolo concernente le modifiche al protocollo.